



PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA

## *Il Commissario Delegato*

PER L'EMERGENZA RIFIUTI  
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

COMMISSARIO DELEGATO  
ON. DR. SALVATORE CUFFARO


VICE COMMISSARIO  
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n.15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTA la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
- VISTO l'art. 9 comma 1, dell'O.P.C.M. n. 2983/99 del 31 /05/1999, integrata dall'art. 4 comma 16 dell'Ordinanza n.3136 del 25/05/2001, da cui si evince che il Commissario delegato- Presidente della Regione siciliana, provvede, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. n.22/97, all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione alla realizzazione delle opere, nonché, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.22/97, all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento;
- VISTO il D.P.C.M. del 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31/12/2005, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali e pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3397 del 28 gennaio 2005;
- VISTA la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;



Ordinanza N. 886

- VISTO il Decreto Legislativo 05-02-1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le successive modifiche ed integrazioni ad esso apportate;
- VISTO Il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n.288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
- CONSIDERATO che l'art. 57 del sopracitato D.Lgs. n.22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo e che ogni riferimento ai rifiuti tossico e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
- VISTO il D.Lgs. n.95/92 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto 16 maggio 1996, n.392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il D.P.R. 12.04.1996 concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 3 settembre 1999;
- VISTO l'art. 91 della Legge regionale 3 maggio 2001, n.6 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- VISTO l'art.1, comma 15, della Legge 21 dicembre 2001, n.443;
- VISTO l'art.129, comma 23, della Legge regionale 26 marzo 2002, che sopprime l'art.5 della L.R. n.181/81;
- VISTI i codici CER allegati al D.Lgs. n.22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/523/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE
- VISTA la Direttiva 09/04/2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/03, con la quale la Commissione Europea - Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto Piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n.10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i nuovi criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n.421 del 20 aprile 2004 con la quale questo Ufficio ha concesso alla ditta Vincenzo Pecorella OI s.a.s., l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non, previsti negli allegati "B" e "C" del D.Lgs.n.22/97, nell'impianto sito in C.da Ciancio Zona Industriale di Marsala (TP);
- VISTA L'Ordinanza Commissariale n.499 del 26 maggio 2005 di modifica dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n.421 del 20 aprile 2004;



VISTA

l'istanza del 16 giugno 2005, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 14110 del 17/06/2005, con la quale la Ditta Vincenzo Pecorella OLI s.a.s di Ribera Fabrizio, con sede legale in via Sidney Sonnino, 9 Palermo, ed impianto sito in c.da Ciancio zona Industriale di Marsala (TP), ha richiesto di integrare l'Ordinanza n.421 del 20.04.2004 con ulteriori tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle operazioni D13-D14-D15 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" del D.Lgs. n.22/97 ;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.22/97 e s.m.i. all'inserimento delle ulteriori tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

RITENUTO

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n.22/97, anche se più restrittive;

Per quanto sopra espresso:


ORDINA

ART. 1


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. n.22/97 e s.m.i., l'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n.421 del 20.04.2004 è così integrato:

" La ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di raggruppamento preliminare D13, di ricondizionamento preliminare D14, di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13, previste negli allegati "B" e "C" del D.lgs. n.22/97, delle tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, indicati nella seguente scheda":


C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
11 01 05*	acidi di decapaggio



- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 16\* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 20\* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 14 06 01\* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02\* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 04\* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05\* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 01 09\* componenti contenenti PCB
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 13\* liquidi per freni
- 16 01 14\* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 21\* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 02 11\* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12\* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13\* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi [2] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15\* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
- 16 10 01\* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03\* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03



- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06\* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 01 legno
- 17 02 04\* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 01\* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 03 03\* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 03 piombo
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 09\* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10\* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 05 03\* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07\* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05\* materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 08 01\* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 01\* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02\* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03\* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 01 02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 05\* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06\* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07\* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10\* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 01 11\* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose



- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13\* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15\* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17\* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 02 03 Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 04\* Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05\* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 08\* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09\* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 02 11\* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 03 04\* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente [6] stabilizzati
- 19 03 06\* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02\* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03\* fase solida non vetrificata
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 Compost fuori specifica
- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 04 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 07 02\* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 06\* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07\* Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 08\* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 10\* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11\* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali



- contenenti sostanze pericolose
- 19 08 13\* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 03\* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05\* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 06\* legno contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 19 12 11\* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 01\* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03\* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05\* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07\* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di



- 20 01 08 risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
- 20 01 23\* rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 26\* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 28 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29\* detergenti contenenti sostanze pericolose
- 20 01 31\* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 33\* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03  
nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui  
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 37\* legno, contenente sostanze pericolose

ART. 2

Per quanto non espressamente modificato con la presente ordinanza, restano valide le previsioni delle Ordinanze n. 421 del 20.04.2004 e n. 499 del 26.05.2005


ART. 3

La ditta prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto, relativa ai codici CER integrativi, dovrà presentare garanzie finanziarie nei modi e nei termini previsti dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003.

ART. 4

Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.


Pellicano, 28 SET. 2005



Il Vice Commissario  
(Avv. Felice CROSTA)

Pellicano, /

28 SET. 2005



p.c.c.